

PROCEDIMENTO PER LE CONTROVERSIE DI MODESTA ENTITÀ EX REG. (CE) N. 861/2007 E GIUDIZIO SECONDO EQUITÀ NECESSARIA DEL GIUDICE DI PACE

MARTINO ZULBERTI
*Ricercatore
 nell'Università di Milano*

SOMMARIO: 1. Piano dell'indagine. – 2. Criterio di decisione e procedimento per le controversie di modesta entità. – 3. Il contenuto della domanda giudiziale. – 4. Domanda riconvenzionale e criterio di decisione. La domanda riconvenzionale fondata sul contratto o sul fatto posto a fondamento della domanda principale. – 5. (*Segue*). ...e quella non fondata sul contratto o sul fatto a fondamento della domanda principale – 6. L'appello avverso la sentenza resa secondo equità. – 7. (*Segue*). Esiti del giudizio d'appello e criterio di decisione. – 8. Il procedimento di riesame *ex art.* 18 Reg. n. 861/2007. – 9. (*Segue*). Esiti del procedimento di riesame e criterio di decisione.

1. – Con l'obiettivo di «agevolare l'accesso alla giustizia tanto per i consumatori quanto per le imprese, riducendo le spese e accelerando i procedimenti civili nelle controversie rientranti nel suo campo di applicazione», il Reg. (CE) n. 861/2007 ha introdotto un procedimento uniforme, semplificato e a trattazione tendenzialmente scritta per le controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale di modesta entità di valore non superiore a € 5.000,00 (esclusi interessi, diritti e spese), alternativo ai procedimenti previsti dalla normativa vigente negli Stati membri¹.

¹ Sul campo di applicazione del Regolamento, si vedano, nella dottrina italiana, C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, in *Giur. merito*, 2008, 29 ss.; EAD., *Procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Ilprocessocivile.it*, 2018; P. BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione di pagamento europea e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. int. priv. proc.*, 2008, 395 ss.; E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità. Regolamento comunitario dell'11 luglio 2007, n. 861*, Torino, 2008; EAD., *Regolamento 11 luglio 2007, n. 861 istitutivo di un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *www.judicium.it*, 5 ottobre 2010; EAD., *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Caratteri generali e ambito di applicazione, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 99 ss.; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. proc.*, 2021, 984 ss.; M.L. GUARNIERI, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, Pisa, 2021, 108 ss.; A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie*

Il presente scritto intende focalizzarsi sul criterio di decisione che va seguito nel contesto di tale procedimento, muovendo dalla considerazione che il Reg. n. 861/2007 non stabilisce se la domanda vada decisa secondo diritto o secondo equità.

Si pone dunque il quesito se, quando detto procedimento si svolga in Italia, trovino applicazione il primo comma dell'art. 113 c.p.c., che sancisce la regola per la quale il giudice di pace decide la causa secondo diritto, salvo che le parti gli abbiano attribuito il potere di decidere secondo equità, e il secondo comma del medesimo articolo, stando al quale il giudice di pace decide secondo equità (c.d. necessaria), nel rispetto dei principi informativi della materia, le controversie di valore inferiore ad € 1.100,00, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.².

di modesta entità, in *Riv. dir. int.* 2009, 65 ss.; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure* (Reg. CE n. 861/2007) in Italia: un (rimediabile?) insuccesso, in *Federalismi*, 2020, 270 ss.; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure: Implementation and Enforcement Revisited in Italy and Belgium*, in *Journal of European Consumer and Market Law*, 2020, 181 ss.; M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, in *Dir. Unione Europea*, 2008, 281 ss.; D. NOVIELLO, *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, in M.A. LUPOI (a cura di), *Tutele e procedure giudiziarie europee*, Rimini, 2011, 329 ss.; L. PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 2008, 1213 ss.; F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, in M. TARUFFO, V. VARANO (a cura di), *Manuale di diritto processuale civile europeo*, Torino, 2011, 337 ss.; ID., *Règlement (CE) n. 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges. Aperçu du droit espagnol et du droit italien. Droit italien*, in L. CADIET, E. JEULAND, S. AMRANI-MEKKI (diretto da), *Droit processuel civil de l'Union Européenne*, Paris, 2011, 294 ss.; E. SALOMONE, *Il Regolamento CE n. 861 del 2007 sul procedimento per le controversie di modesta entità e le ADR in ambito comunitario*, in P. BIAVATI, M.A. LUPOI (a cura di), *Regole europee e giustizia civile*, Bologna, 2008, 135 ss.; A. TEDOLDI, *Procedimento sommario di cognizione*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura civile*, Bologna, 2013, 100 ss.; D. TURRONI, *Oral hearing management under E.S.C.P. Regulation*, in *Revista Ítalo-española de Derecho procesal*, 2022, 137 ss.

² La nozione e la struttura del giudizio di equità sono oggetto di divergenti interpretazioni, anche tenuto conto che varie sono le norme che prevedono che il giudice (o gli arbitri) possano decidere secondo equità, stabilendo peraltro che esso debba svolgersi talvolta nel rispetto dei principi informativi della materia (art. 113, comma 2, c.p.c.), altre in quello dei principi generali dell'ordinamento (artt. 412 e 412 *quater* c.p.c.) e, in altre ancora, in apparenza non è posto alcun limite (artt. 114 e 822 c.p.c.). È dunque a taluno sembrato che il giudizio d'equità assuma un contenuto differente nei vari contesti in cui opera (G. FINOCCHIARO, voce *Equità* (*Giudizio di*), in *Dig. it., disc. priv.*, sez. civ., agg., III, 1, Torino, 2007, 508 ss.). Fra chi preferisce considerare in prospettiva unitaria le ipotesi di giudizio secondo equità, varie sono

Il problema non è di poco conto se si considera che, da un lato, le controversie rientranti nel campo d'applicazione del Regolamento sono principalmente di competenza del giudice di pace e, dall'altro lato, la soglia del giudizio d'equità necessaria – attualmente fissata a € 1.100,00 – sarà innalzata ad € 2.500,00 a fronte della soglia di € 5.000,00 prevista per l'applicabilità del Regolamento³.

Si tratta dunque di stabilire, per un verso, quale sia il criterio di giudizio applicabile in un giudizio regolato dal Reg. n. 861/2007, quando esso si svolga in Italia, e, per altro verso, qualora si dovesse concludere per l'applicabilità dell'equità necessaria anche nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità, quali siano i corollari in punto di svolgimento del procedimento.

2. – La questione se l'art. 113, comma 2, c.p.c. venga in rilievo nel contesto del procedimento per le controversie di modesta entità va risolta alla luce dell'art. 19 Reg. n. 861/2007, il quale stabilisce che, per quanto non previsto dal regolamento stesso, si fa riferimento alla disciplina dettata dal diritto processuale dello Stato membro in cui il procedimento si svolge⁴. In ragione della riconosciuta natura processuale dell'art. 113, comma 2, c.p.c.⁵, è possibile sostenere che esso operi nell'ambito del procedimento per le

state le proposte ricostruttive. Le divergenze d'opinione concernono infatti sia la natura (oggettiva secondo alcuni, soggettiva secondo altri) del giudizio, sia la struttura dello stesso, fino all'individuazione dei limiti imposti al giudice (per una ricostruzione delle varie tesi, cfr. G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, 17 ss.). Fra questi diversi orientamenti mi pare preferibile quello per il quale l'equità opererebbe limitatamente al momento di determinazione delle conseguenze giuridiche previste per la fattispecie: il giudizio equitativo, in sostanza, si snoderebbe in due momenti, una prima fase *ex iure* relativa alla qualificazione della fattispecie; una seconda fase, quella propriamente equitativa, nella quale il giudice potrebbe incidere sulle conseguenze previste dalla legge anche dando rilievo a fatti non "tipizzati" dal diritto (in argomento cfr., *si vis*, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, Torino, 2008, 26 ss.).

³ L'art. 27, comma 1, lett. a), numero 3) del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 116, ha innalzato la soglia ad € 2.500,00. Ai sensi dell'art. 32, comma 3, d.lgs. 116 cit., come da ultimo modificato dall'art. 8-bis, comma 1, lett. b), d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv., con modif., in l. 28 febbraio 2020, n. 8, le disposizioni di cui all'art. 27 citato entrano in vigore il 31 ottobre 2025.

⁴ C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, cit., 40; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali del Regolamento (CE) sulle controversie di modesta entità*, cit., 984; A. LEANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 87; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure (Reg. CE n. 861/2007) in Italia: un (rimediabile?) insuccesso*, cit., 283; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure: Implementation and Enforcement Revisited in Italy and Belgium*, cit., 189.

⁵ A. NASI, voce *Equità (giudizio di)*, in *Enc. dir.*, XV, Milano, 1966, 120.

controversie di modesta entità⁶. Pertanto, le controversie di valore inferiore a € 1.100,00 saranno decise secondo equità, salvo che la domanda sia fondata su contratti stipulati attraverso moduli o formulari, dovendo in quest'ultimo caso essere decise secondo diritto⁷.

⁶ Avevo ritenuto che questa soluzione fosse soggetta a un'eccezione. La decisione secondo equità necessaria mi era sembrata da escludere quando la controversia importi «l'applicazione di norme di conflitto di rango comunitario, ipotesi nella quale il giudice di pace dovrebbe, a nostro avviso, decidere secondo diritto in quanto una decisione secondo equità finirebbe per togliere ogni rilievo alla norma di conflitto» (M. ZULBERTI, *Note sull'impugnazione delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità necessaria*, in *Riv. dir. proc.*, 2010, 308 s.). L'idea muoveva da una considerazione del giudizio di equità come un giudizio nel quale il giudice individuava la norma equitativa alla luce della quale decidere la controversia e nel quale i principi informativi della materia, il cui rispetto è imposto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., costituiscono meri limiti esterni, entro i quali possono operare i poteri equitativi del giudice. In questa prospettiva la scelta della norma equitativa applicabile prescinde dalle norme di diritto astrattamente applicabili. L'art. 113, comma 2, c.p.c. avrebbe pertanto duplice natura: non sarebbe solo norma processuale, ma anche norma sulla produzione giuridica (R. MARTINO, *L'equità del giudice di pace*, in *Riv. dir. proc.*, 1994, 132). Ne sarebbe discesa una «interferenza fra l'art. 113, comma 2, c.p.c. e le norme di diritto internazionale privato, da risolversi con la prevalenza di queste ultime ove di rango superiore alla prima» (M. ZULBERTI, *loc. ult. cit.*) con la conseguenza che la decisione in tal caso avrebbe comunque dovuto essere resa secondo diritto, segnatamente quello applicabile in base alla norma di conflitto. *Re melius perpensa*, non ritengo di poter più aderire a tale impostazione, avendo successivamente abbracciato una differente concezione del giudizio secondo equità, che si snoda dunque in due momenti, di cui la prima fase si svolge *ex iure* (cfr. la nota precedente). Per questa ragione la ricerca della legge applicabile al merito si impone anche nell'ambito del giudizio di equità e non è posta fuori gioco dall'art. 113, comma 2, c.p.c. (sul punto, se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 116 ss., ove la soluzione affermativa era stata predicata con specifico riferimento agli arbitrati di equità con elementi di estraneità, ma che può essere estesa anche ai giudizi d'equità davanti al giudice).

⁷ La giurisprudenza ha predicato la possibilità di un'applicazione analogica della disposizione in parola, sostenendo che, poiché l'esigenza della decisione secondo diritto risponderebbe alla necessità che le controversie inerenti a contratti stipulati tramite moduli o formulari siano decise in modo uniforme in quanto tali rapporti sono sottoposti a uniformità di disciplina, analoga regola dovrebbe applicarsi anche a controversie relative a contratti che, similmente, soggiacciono alla medesima disciplina, benché non conclusi con le modalità di cui all'art. 1342 c.c.: cfr., fra le molte, Cass. 21 dicembre 2017, n. 30678. In senso giustamente critico avverso tale orientamento, cfr. G. FINOCCHIARO, *sub artt. 113-114*, in L.P. COMOGGIO, C. CONSOLO, B. SASSANI, R. VACCARELLA (diretto da), *Commentario del codice di procedura civile*, II, Torino, 2012, 349, nonché, se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 41.

Invero, ci si potrebbe chiedere se il giudizio equitativo si imponga anche qualora il valore della domanda superi il limite previsto all'art. 113, comma 2, c.p.c.⁸. L'interrogativo è sollecitato dal fatto che l'art. 10 Reg. n. 861/2007 esclude la necessità della difesa tecnica nel procedimento in parola e, secondo un certo ordine di idee, vi sarebbe un legame fra non obbligatorietà della difesa tecnica e giudizio d'equità. Si è osservato infatti che, per un verso, il ricorso al difensore sarebbe giustificato nell'ambito dei giudizi di diritto⁹ e non in quelli d'equità avanti al giudice di pace, caratterizzati da snellezza e semplicità¹⁰ e, per altro verso, il limite di € 1.100,00 del giudizio equitativo è corrispondente a quello entro cui la parte, avanti al giudice di pace, può stare in giudizio senza il ministero di un difensore secondo quanto previsto dall'art. 82, comma 1, c.p.c.

V'è più di un argomento che induce a prediligere una soluzione opposta¹¹.

In primo luogo, è da escludere che la facoltatività della difesa tecnica poggi sulla semplicità di un giudizio d'equità necessaria. Al contrario, il giudizio di equità è ancor più complesso di quello secondo diritto¹², poiché il giudice deve – secondo l'impostazione preferibile¹³ – prima qualificare i fatti secondo diritto, potendo fare uso dei poteri equitativi solamente per incidere sulle conseguenze previste dalla legge. Pertanto, le parti devono essere in grado di difendersi sotto il profilo non solo del diritto, ma anche dell'equità.

In secondo luogo, l'esclusione dell'obbligo di difesa tecnica sancito all'art. 82 c.p.c. per le controversie avanti al giudice di pace di valore inferiore ad € 1.100,00 prescinde dal criterio di giudizio, tenuto conto che le cause, anche di valore inferiore a detta soglia, sono da decidersi secondo diritto allorché originino da contratti stipulati tramite moduli o formulari. A ciò si aggiunga che la modifica della soglia di valore del giudizio d'equità necessaria, che dal 31 ottobre 2025 sarà innalzata a € 2.500,00¹⁴, non è stata accompagnata da una corrispondente modifica della soglia di valore della causa, indicata all'art. 82, comma 1, c.p.c., entro cui la difesa tecnica è facoltativa.

In terzo luogo, l'esclusione dell'obbligo di difesa tecnica previsto dal Regolamento vale in relazione ai procedimenti davanti tanto al giudice di pace, quanto al tribunale, qualora la controversia di modesta entità rientri

⁸ La questione è sollevata da C. ASPRELLA, *Procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., § 6.

⁹ F. ROTA, *Il giudice di pace*, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, Torino, 1993, 93, per il quale con l'introduzione del criterio di giudizio equitativo dovrebbe conseguentemente venir meno la necessità di assistenza tecnica.

¹⁰ Cass. 30 aprile 2014, n. 9556.

¹¹ Come conclude anche C. ASPRELLA, *loc. ult. cit.*

¹² Sul punto si veda, se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni*, cit., 6.

¹³ V. *supra*, nota 2.

¹⁴ Cfr. *supra*, nota 3.

nella competenza di quest'ultimo. Dinanzi al tribunale, tuttavia, il giudizio d'equità necessaria non ha spazio applicativo, riferendosi – quantomeno per il primo grado – l'art. 113, comma 2, c.p.c. al solo procedimento avanti al giudice di pace.

3. – Ci si chiede se la domanda introduttiva – che l'art. 4 Reg. n. 861/2007 prevede che sia formulata utilizzando il modulo di domanda standard A allegato allo stesso – di un giudizio secondo equità debba avere il medesimo contenuto di quella di un giudizio secondo diritto. Chi si è occupato di questo specifico tema ha affermato che quando «la controversia deve essere decisa secondo equità, l'indicazione di specifiche norme di diritto risulta al contempo impossibile e inutile»¹⁵, sulla considerazione per la quale il giudice di pace non sarebbe chiamato ad applicare nessuna norma di diritto sostanziale.

Ciò potrebbe sembrare ancor più in linea con il contenuto che la domanda giudiziale per taluno dovrebbe rivestire nell'ambito del procedimento in esame. Si è infatti osservato che l'art. 12 Reg. n. 861/2007, là dove stabilisce che «L'organo giurisdizionale non obbliga le parti a sottoporre valutazioni giuridiche della controversia»¹⁶, escluderebbe l'onere per l'attore di qualificare giuridicamente la domanda. E, secondo alcuni, sarebbe ravvisabile una differenza rispetto alla disciplina di cui all'art. 164, n. 4 c.p.c., il quale richiede invece che l'attore indichi, oltre ai fatti, anche «gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda»¹⁷. Piuttosto, la normativa europea sarebbe in linea con l'art. 318 c.p.c., il quale, nello stabilire che la domanda introduttiva del giudizio avanti al giudice di pace debba contenere l'esposizione dei fatti e l'indicazione del suo oggetto, avrebbe il significato di escludere che i fatti vadano qualificati giuridicamente¹⁸.

Queste differenze sono alla base di un dibattito relativo alla determinazione dell'oggetto del processo nell'ambito del procedimento di cui al Reg. n. 861/2007; dibattito che riecheggia teorie, dai più oggi abbandonate, volte a individuare l'oggetto del processo con i fatti dedotti¹⁹. Si tratta,

¹⁵ G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, Padova, 2001, 79.

¹⁶ Sotto questo profilo la versione francese del Regolamento appare più chiara rispetto a quella italiana, nel senso di riferire il campo di applicazione dell'art. 12 cit. alla qualificazione giuridica della domanda: «La juridiction n'oblige pas les parties à assortir la demande d'une qualification juridique».

¹⁷ E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto del processo di cognizione. Tra crisi delle categorie del diritto civile ed evoluzioni del diritto processuale*, Torino, 2016, 63.

¹⁸ M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario sulle controversie di modesta entità*, cit., 304. In argomento, cfr. D. NOVIELLO, *I moduli standard di domanda e di replica nel regolamento small claims*, cit., secondo la quale l'applicabilità dell'art. 318 c.p.c. non sposterebbe i termini dell'indagine condotta con riferimento all'art. 163 c.p.c.

¹⁹ E. D'ALESSANDRO, *L'oggetto*, cit., 64; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure*, cit. Peraltro, nel senso che, avanti al giudice di pace, il legislatore avrebbe

tuttavia, di una disputa, quella della determinazione dell'oggetto del processo e dei correlativi limiti oggettivi del giudicato, che non incide sul profilo che ci interessa, che riguarda piuttosto la possibilità di qualificare giuridicamente la domanda introduttiva di un giudizio secondo equità. E, a questo proposito, a me pare che la non necessità di qualificare giuridicamente la domanda non esclude che l'attore possa comunque procedere a una tale qualificazione la quale, pur sempre, non sarà vincolante per il giudice e prospettata a titolo di ipotesi.

E siffatta ipotesi di qualificazione potrà essere formulata anche con la domanda introduttiva di un giudizio secondo equità avanti al giudice di pace. Del resto, questa affermazione appare coerente con la nozione preferibile di un tale giudizio, in relazione al quale – come si è sopra visto – il giudice è tenuto a qualificare *ex iure* la fattispecie, incidendo i poteri equitativi sulla determinazione delle conseguenze giuridiche. Di conseguenza, in questa prospettiva, spetterà alle parti indicare altresì quei fatti che possano giustificare l'eventuale utilizzo dei poteri equitativi da parte del giudice per discostarsi dalle conseguenze giuridiche previste dalla norma di legge astrattamente applicabile.

D'altra parte, l'atto introduttivo potrebbe essere per l'attore l'unica sede in cui egli ha la facoltà di dedurre i fatti, tenuto conto che il procedimento di cui al Reg. n. 861/2007, tendenzialmente cartolare, non prevede, di regola, l'assegnazione di termini per ulteriori scritti difensivi ove, in ipotesi, detti fatti potrebbero essere dedotti. Pertanto, i fatti (o altre considerazioni) irrilevanti *ex iure*, ma rilevanti sotto il profilo dell'equità, andranno allegati dall'attore nel modulo di domanda A, al par. 8.1, là dove gli è richiesto di indicare «i motivi della domanda».

4. – Se dunque nel procedimento per controversie di modesta entità v'è margine per il giudizio d'equità necessaria, merita domandarsi se possano essere predicati gli stessi principi elaborati in relazione a un procedimento regolato dalla legge processuale nazionale, in punto di modifica del criterio di decisione a seguito della proposizione di domanda riconvenzionale che

optato a favore della tesi della sostanziazione, prevedendo all'art. 318 c.p.c. la necessità dell'esposizione nella domanda dei soli fatti, cfr. B. CAPPONI, *sub* art. 27, in *Il giudice di pace. Commento alla l. 374/1991*, Napoli, 1992, 186. Ma, in senso contrario, V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, 3ª ed., II, Napoli, 1960, 351, per il quale l'atto introduttivo non deve contenere «la menzione degli elementi di diritto se non in quanto siano necessari per l'individuazione dell'oggetto». Mi pare che, in una direzione simile a quest'ultima, si collochi chi, con riferimento al Reg. n. 861/2007, afferma che «qualora l'indicazione della norma di diritto sia indispensabile per l'identificazione della domanda, essa dovrà essere esplicitata, in ossequio alle regole generali, a pena della sua indeterminatezza»: cfr. A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 972.

debba essere decisa secondo diritto e che pur rientri nella competenza del giudice di pace.

A questo proposito, si è sostenuto che il giudice dovrebbe decidere l'intera causa secondo diritto quando, in presenza di un cumulo di domande, alcune di esse debbano essere decise secondo equità, in ragione del valore, e altre secondo diritto. Questa conclusione, ad ogni modo, va circoscritta ai casi in cui il cumulo si realizzi in considerazione dei vincoli di connessione per pregiudizialità, accessorietà e garanzia previsti dall'art. 40, comma 7, c.p.c.²⁰, giusta il quale, in caso di domande cumulate proposte davanti al tribunale e al giudice di pace, quest'ultimo deve dichiarare la connessione a favore del primo. Si tratta infatti di una disposizione che fissa, oltre a una regola sulla competenza, un principio di unitarietà della decisione, da intendersi anche come unicità della regola decisionale fra domande in tal modo connesse: è infatti riconosciuto che, in caso di cumulo davanti al tribunale le domande, che *naturaliter* sarebbero state decise *ex aequo et bono* dal giudice di pace, siano decise secondo diritto²¹.

Nell'ambito del procedimento *ex* Reg. n. 861/2007, il convenuto può proporre domanda riconvenzionale, con le modalità indicate all'art. 5, comma

²⁰ Le opinioni al riguardo sono peraltro varie. Una prima tesi ha affermato che nel processo cumulato la regola del giudizio d'equità possa applicarsi a quella sola fra le cause connesse per la quale sia prevista per legge: cfr. A. GIUSSANI, *Competenze, riti ed effetti della connessione*, in M. TARUFFO (a cura di), *Le riforme della giustizia civile*, 2ª ed., Torino, 2000, 177. Secondo altro orientamento il giudice dovrebbe decidere le domande secondo diritto sulle questioni comuni e secondo equità sulle questioni proprie esclusivamente dell'una o dell'altra: cfr. A. RONCO, *Domande connesse davanti al giudice di pace: osmosi della regola di giudizio ed individuazione del mezzo di impugnazione*, in *Giur. it.*, 2004, 1188. Un'ulteriore opinione ha ritenuto invece che l'intera decisione vada resa secondo diritto: cfr. B. CAPPONI, *Connessione e processo simultaneo davanti al giudice di pace*, in *Giur. it.*, 1992, IV, 173; G. FINOCCHIARO, *L'equità del giudice di pace e degli arbitri*, cit., 33. Tale impostazione è stata accolta anche da altri, con l'esclusione, però, delle ipotesi di cumulo causale e improprio o semplice *ex* art. 33 c.p.c.: cfr. S. MENCHINI, *Il processo litisconsortile*, cit., 189; F.P. LUISO, sub art. 40, in C. CONSOLO, F.P. LUISO, B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Milano, 1996, 51. La giurisprudenza ha parimenti affermato l'idoneità del cumulo a incidere sul criterio di decisione, limitando, però, tale soluzione ai casi in cui la decisione sulle domande connesse implichi l'accertamento di un fatto costitutivo, impeditivo o modificativo comune a entrambe ovvero che l'accoglimento o il rigetto di una implichi il rigetto o l'accoglimento dell'altra: cfr. Cass. 21 settembre 2007, n. 19536. In argomento, anche per ulteriori riferimenti, cfr. R. MARTINO, *Il giudice di pace e l'equità. Tra etica, diritto positivo e Costituzione*, Bari, 2018, 98 ss. e R. TISCINI, *Modificazioni della competenza per ragioni di connessione. Difetto di giurisdizione, incompetenza e litispendenza. Artt. 31-40*, in S. CHIARLONI (a cura di), *Commentario del Codice di Procedura Civile*, Bologna, 2016, 365 ss.

²¹ In questo senso avevo concluso nel mio studio sul tema: cfr., se si vuole, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni delle decisioni equitative*, cit., 40.

6 del medesimo Regolamento, attraverso il modulo A utilizzato dall'attore per la domanda introduttiva. Peraltro, la nozione di domanda riconvenzionale si è detto che sarebbe autonoma rispetto a quella relativa alla riconvenzionale regolata dal diritto processuale nazionale. Ciò in quanto il considerando 16 del Regolamento precisa che essa va ricavata dall'art. 6, comma 3, Reg. (CE) n. 44/2001, che corrisponde all'art. 8, n. 3, Reg. (UE) 1215/2012 e che al primo si è sostituito, il quale discorre di «domanda riconvenzionale derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale», sicché tale dovrebbe essere anche la domanda riconvenzionale che può essere proposta nel contesto della *small claims procedure*²².

Quando ciò avvenga, entrambe le domande saranno trattate nell'ambito del procedimento di cui al Reg. n. 861/2007. Se quella riconvenzionale sia da decidersi secondo diritto, ritengo che i principi affermati in relazione al sopravvenuto mutamento del criterio decisorio applicabile trovino anche qui estensione. In altri termini, se ricorrono i nessi di connessione sopra richiamati, di pregiudizialità, accessorietà o garanzia, entrambe le domande andranno decise secondo diritto; diversamente, quella principale continuerà a dover essere decisa secondo equità.

5. – È discusso il trattamento processuale della domanda riconvenzionale che non si fondi sul medesimo contratto o fatto di quella principale.

Secondo una prima opinione, la riconvenzionale dovrebbe essere separata e trattata secondo la *lex fori* a condizione che sussista sulla stessa la giurisdizione italiana, e ciò anche in caso di connessione c.d. forte – ad esempio per pregiudizialità-dipendenza – fra domanda principale e riconvenzionale²³. Di contro, v'è chi sostiene che il giudice dovrebbe respingere in rito la domanda riconvenzionale e proseguire con le forme del procedimento ex Reg. n. 861/2007 la trattazione di quella principale, salvo che fra esse non vi sia un rapporto di connessione c.d. forte, come si avrebbe in caso di pregiudizialità-dipendenza o incompatibilità; ipotesi in cui si imporrebbe, per evitare giudicati contrastanti, il *simultaneus processus* con

²² E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 114 s.; A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 977; F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007*, cit., 350; X.E. KRAMER, *Small claim, simple recovery? The European Small Claims Procedure and its implementation in the Member States*, in *ERA Forum*, 2011, 122.

²³ E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 115, la quale osserva che, trattandosi di una domanda che non soddisfa i requisiti di cui all'art. 8, n. 3, Reg. n. 1215/2012, la giurisdizione non potrebbe fondarsi sulle ragioni di connessione ivi previste. Quand'anche si aderisse a questa prospettiva interpretativa, a me non pare che la sussistenza della giurisdizione italiana possa essere condizione per la trattazione della domanda secondo la *lex fori*, quanto piuttosto condizione per l'esame nel merito della stessa.

conversione del rito e trattazione di entrambe le domande secondo il rito ordinario²⁴. A fondamento di quest'ultima soluzione si è osservato che la stessa sarebbe da ricercare nell'art. 4, comma 4, Reg. n. 861/2007 nella parte in cui prevede che la domanda irricevibile debba essere respinta, di cui è sancita l'applicazione in via analogica alla domanda riconvenzionale dal successivo art. 5, comma 7²⁵.

Ciò posto, non mi sembra di poter aderire a nessuna delle sopra riferite impostazioni.

Quanto alla prima, sostenere la separazione nei casi di connessione forte significa accettare il rischio di giudicati contrastanti e, nell'ipotesi in cui le domande siano caratterizzate da un rapporto di pregiudizialità-dipendenza, difficilmente si potrebbe negare la sospensione *ex art.* 295 c.p.c. del processo relativo alla domanda dipendente.

Quanto alla seconda tesi, appare contraddittorio affermare l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e ammettere al contempo che, se il rapporto di connessione è forte, la proposizione della stessa impone il mutamento del rito e il suo esame nel merito: o la domanda riconvenzionale, che non si fonda sul contratto o sul fatto posto a base di quella principale, è, per ciò solo, sempre inammissibile, oppure non lo è.

Comunque, a monte, va respinta l'idea che il Reg. n. 861/2007 sancisca l'inammissibilità della domanda riconvenzionale non ricompresa nel suo campo d'applicazione. L'orientamento in parola si fonda su una previsione, segnatamente l'art. 4, comma 4, la quale si limita a sancire il rigetto della domanda irricevibile, ma non individua i presupposti di irricevibilità, che altrove vanno pertanto ricavati. Il Regolamento, al contrario, detta una regola opposta con specifico riferimento alla domanda riconvenzionale che, per ragioni di valore, non rientra nel suo campo di applicazione, prevedendo, all'art. 8, comma 7, che «se la domanda riconvenzionale eccede il valore limite di cui all'articolo 2, paragrafo 1, la domanda principale e la domanda riconvenzionale non sono esaminate secondo il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, ma conformemente alle pertinenti norme di procedura applicabili nello Stato membro in cui si svolge il procedimento».

Il procedimento deve proseguire secondo il rito previsto dalla *lex fori*, escludendosi dunque l'inammissibilità della domanda riconvenzionale per il sol fatto che non rientra nel novero delle controversie soggette al procedimento qui in esame. Ed è questo un principio che appare suscettibile di estensione analogica ad ulteriori casi in cui la domanda riconvenzionale esuli dal perimetro applicativo del Regolamento, con la conseguenza che tanto quella principale quanto quella riconvenzionale non ricompresa nel campo di operatività di quest'ultimo andranno esaminate conformemente alle norme processuali dello Stato in cui si svolge il procedimento.

²⁴ A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 978.

²⁵ A. FRASSINETTI, *loc. ult. cit.*

Ciò comporta che l'esame della domanda riconvenzionale dovrà essere condotto alla luce dei principi processuali nazionali, alla stregua dei quali andrà altresì verificata la sua ammissibilità. Ne discende che, quando il processo si svolge in Italia, verrà in rilievo il dibattito relativo all'ammissibilità delle domande riconvenzionali che non soddisfano i requisiti di connessione previsti dall'art. 36 c.p.c., in quanto non dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione²⁶.

Si possono, a questo punto, individuare le ricadute sul tema che ci occupa.

La domanda principale e quella riconvenzionale saranno trattate congiuntamente e potranno trovare applicazione i principi elaborati per i procedimenti regolati dal diritto interno. E, come si è visto²⁷, il *simultaneus processus* non impone sempre che il giudizio d'equità ceda il passo a quello secondo diritto, nel caso in cui soltanto la domanda connessa sia soggetta a quest'ultimo criterio di decisione, in quanto ciò si verifica solo nelle ipotesi di connessione per pregiudizialità, accessorietà o garanzia.

6. – Si pone poi il problema relativo a come lo svolgimento del procedimento, disciplinato dal Reg. n. 861/2007, si concili con il principio del contraddittorio. Si è infatti di fronte a quella che è – come condivisibilmente rilevato – «una parodia del processo, che si risolve in un giudizio dato normalmente per corrispondenza (...), fatto di moduli *multiple choice*, da compilare apponendo crocette e procedendo per gradi e successivi passaggi cartacei (...) secondo forme burocratiche (...) che riducono il processo a freddo e distaccato esercizio amministrativo, vuoto simulacro del

²⁶ Il dibattito è noto: v'è chi nega l'ammissibilità della domanda riconvenzionale che non soddisfa i requisiti di connessione previsti dall'art. 36 c.p.c. (V. ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, I, Napoli, 1954, 125 ss.; S. SATTA, *Diritto processuale civile*, Padova, 1993, 62; G. TARZIA, C.E. BALBI, voce *Riconvenzione*, in *Enc. dir.*, XL, Milano, 1989, 673; E. VULLO, *La domanda riconvenzionale nel processo ordinario di cognizione*, Milano, 1995, 274 s.), chi la ritiene ammissibile, purché rientri nella competenza del giudice adito (A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, Padova, 1991, 246 ss.; G. FRANCHI, *Della competenza per connessione*, in *Commentario al codice di procedura civile*, a cura di E. Allorio, Torino, 1973, I, 1, 352) e chi afferma che l'art. 36 c.p.c. sarebbe norma sulla competenza, dalla quale non si potrebbero ricavare i presupposti di ammissibilità della domanda riconvenzionale, ma, al contempo, neppure sarebbe sufficiente la sola connessione soggettiva richiedendo comunque la sussistenza di un «collegamento obiettivo» fra la domanda principale e la domanda riconvenzionale tale da rendere opportuno il *simultaneus processus*, opportunità da valutarsi dal giudice di merito in relazione ai singoli casi di specie (in questo senso è la giurisprudenza prevalente: cfr., tra le altre, Cass. 12 giugno 2014, n. 13410).

²⁷ Cfr. *supra*, § 4.

contraddittorio e del contesto dialogico che dovrebbe ontologicamente connotarlo»²⁸.

Orbene, ciò non esclude che il principio del contraddittorio debba trovare spazio anche nell'ambito del procedimento in parola. E con riferimento al giudizio d'equità siffatto principio impone che le parti siano messe a conoscenza il prima possibile dei criteri equitativi che il giudice intende utilizzare, in modo da poter indirizzare le proprie attività difensive assertive e istruttorie e garantire che siano messe in condizione di interloquire²⁹. Si tratta dunque di stabilire come ciò possa avvenire quando il giudizio d'equità si innesti nell'ambito del procedimento per le controversie di modesta entità.

Quanto detto vale sia che si aderisca alla ricostruzione che lascia al giudice ampio margine nella individuazione della regola equitativa, la cui previa conoscenza appare necessaria per individuare i fatti rilevanti da allegare, sia che si ritenga che – come si è detto preferibile – i poteri equitativi operino in termini più circoscritti, potendo il giudice d'equità solo correggere o temperare gli effetti giuridici previsti dalla norma positiva astrattamente applicabile. E, in questa seconda prospettiva, le parti devono essere rese edotte non tanto della regola decisoria, quanto dei criteri in base ai quali il giudice potrà valutare se esercitare o meno i poteri equitativi.

Quando è l'attore a dedurre fatti o considerazioni rilevanti ai fini dell'utilizzo dei poteri equitativi, il convenuto potrà prendere posizione al riguardo con la replica depositata ai sensi dell'art. 5, comma 3, Reg. n. 861/2007. Più problematico è invece stabilire in che modo si realizzi il contraddittorio quando è il convenuto a dedurre considerazioni rilevanti ai fini del giudizio d'equità, tenuto conto che non è prevista possibilità di una replica dell'attore, limitata dall'art. 5, comma 6 al caso in cui il convenuto proponga domanda riconvenzionale.

L'art. 7 Reg. n. 861/2007 stabilisce che «Entro trenta giorni dalla ricezione della replica del convenuto o dell'attore entro il termine di cui all'articolo 5, comma 3 o 6, l'organo giurisdizionale emette una sentenza oppure: a) richiede alle parti ulteriori dettagli in merito alla controversia entro un periodo di tempo determinato non superiore a trenta giorni; oppure b) assume le prove a norma dell'articolo 9; oppure c) ordina la comparizione delle parti a un'udienza da tenersi entro trenta giorni dall'ordinanza». In questo quadro normativo, si potrebbe immaginare che il contraddittorio venga assicurato attraverso l'assegnazione di termini per «ulteriori dettagli in merito alla

²⁸ A. TEDOLDI, *Il procedimento sommario di cognizione*, cit., 104.

²⁹ Cfr., tra gli altri, E.F. RICCI, *Note sul giudizio di equità*, in *Riv. dir. proc.*, 1993, 395; L. MONTESANO, *La tutela giurisdizionale dei diritti*, 2ª ed., Torino, 1994, 93; A. BARLETTA, *Extra e ultra petizione. Studio sui limiti del dovere decisorio del giudice civile*, Milano, 2012, 36 s.; C. DI IASI, *Il «processo di equità» e il contraddittorio sulla definizione della regola equitativa*, in *Giust. civ.*, 1999, II, 136.

controversia», ai sensi della lett. a) dell'art. 7, oppure che possa essere garantito da un'udienza, in applicazione della lett. c) del medesimo articolo.

La prima soluzione è preferibile.

Difatti, nell'ambito di un giudizio secondo equità il contraddittorio sui criteri equitativi dovrebbe essere la regola e se esso venisse garantito attraverso la possibilità delle parti di interloquire sempre in udienza, si finirebbe per invertire la regola che sovrintende allo svolgimento del procedimento nel quale la fissazione dell'udienza rappresenta l'eccezione rispetto alla trattazione cartolare, come si desume dall'art. 5, comma 1-*bis* a mente del quale «L'organo giurisdizionale procede a un'udienza esclusivamente se ritiene che non sia possibile emettere la sentenza sulla base delle prove scritte o su richiesta di una delle parti»³⁰.

Si impone, tuttavia, di verificare se effettivamente le due eccezioni ivi menzionate vengano in rilievo. La prima giustifica la fissazione dell'udienza sulla scorta di ragioni di ordine probatorio e non pare pertanto invocabile per il profilo qui in esame. La seconda, invece, si ricollega alla richiesta di parte, la quale può formulare tale istanza per qualunque ragione³¹ e, dunque, potrebbe richiedere la fissazione dell'udienza anche al fine di illustrare al giudice gli aspetti rilevanti sotto il profilo dell'equità.

Ritengo però che, in tale evenienza, il giudice possa pur sempre rifiutare di disporre l'udienza, muovendo dal presupposto che un contraddittorio cartolare ben può garantire l'equa trattazione del procedimento. Di contro, a differente conclusione si dovrebbe pervenire, se si aderisse all'idea per la quale, nel caso in cui l'istanza provenga da parte non difesa da un avvocato, il giudice sarebbe tenuto a fissare l'udienza³². Eppure, quand'anche si accogliesse questa tesi – che, ad ogni modo, non mi sento di accogliere – credo che, in un'ottica di contenimento dei costi, andrebbe comunque preferita la fissazione dell'udienza da tenersi attraverso tecnologie di comunicazione a distanza, come autorizza l'art. 8 Reg. n. 861/2007³³.

³⁰ V'è concordia di opinioni sull'idea che il procedimento debba essere cartolare e la fissazione dell'udienza costituire l'eccezione: cfr., fra gli altri, L.V. MESQUITA, C.M. CEBOLA, *European Small Claims Procedure. An effective process? A proposal for an online platform*, in *Access to Justice in Eastern Europe*, 2022, 10.

³¹ D. TURRONI, *Oral hearing management under E.S.C.P. Regulation*, cit., 139.

³² D. TURRONI, *Oral hearing*, cit., 159.

³³ L'art. 127-*bis* c.p.c. prevede che «Lo svolgimento dell'udienza, anche pubblica, mediante collegamenti audiovisivi a distanza può essere disposto dal giudice quando non è richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Il provvedimento di cui al primo comma è comunicato alle parti almeno quindici giorni prima dell'udienza. Ciascuna parte costituita, entro cinque giorni dalla comunicazione, può chiedere che l'udienza si svolga in presenza. Il giudice provvede nei cinque giorni successivi con decreto non impugnabile, con il quale può anche disporre che l'udienza si svolga alla presenza

7. – Quanto ai mezzi di impugnazione, il Regolamento non detta alcuna disciplina relativa all'impugnazione contro la decisione resa all'esito del procedimento, prevedendo solamente la possibilità di chiedere il riesame della stessa nei casi indicati all'art. 18, di cui si dirà oltre. L'impugnabilità della decisione e la disciplina del procedimento sono dunque regolate dal diritto processuale nazionale, per effetto del rinvio ad esso operato dall'art. 19 Reg. n. 861/2007 per quanto da quest'ultimo non previsto.

Di conseguenza, la decisione pronunciata dal giudice di pace sarà soggetta ad appello in tribunale ai sensi dell'art. 339, comma 1, c.p.c.³⁴. Tuttavia, quando la sentenza è stata resa secondo equità necessaria dal giudice di pace, le censure proponibili con l'appello sono quelle indicate dall'art. 339, comma 3, c.p.c., stando al quale la decisione è appellabile "esclusivamente" per violazione delle norme sul procedimento, delle norme costituzionali e comunitarie e per violazione dei principi informatori della materia. E non v'è ragione di dubitare che questa previsione trovi applicazione anche all'appello avverso le sentenze secondo equità pronunciate nell'ambito di un procedimento *ex* Reg. n. 861/2007³⁵.

Ciò posto, occorre precisare che il giudizio di secondo grado avverso le sentenze secondo equità necessaria si configura come un mezzo di impugnazione a critica vincolata e si caratterizza per una struttura bifasica, costituita da una prima fase rescindente, nella quale viene valutata la fondatezza dei motivi, e una seconda fase rescissoria, volta, previo espletamento dell'istruttoria eventualmente necessaria, a una nuova decisione sul merito: si tratta di fasi fra loro logicamente distinguibili, seppure cronologicamente fuse³⁶, ricorrendo una significativa differenza rispetto all'appello "comune" in relazione al quale una siffatta struttura viene comunemente respinta.

L'appello nei confronti delle sentenze del giudice di pace rese secondo equità è dunque un procedimento caratterizzato da una certa complessità, che implica che l'appellante individui le censure riconducibili nell'alveo di quelle

delle parti che ne hanno fatto richiesta e con collegamento audiovisivo per le altre parti. In tal caso resta ferma la possibilità per queste ultime di partecipare all'udienza».

³⁴ Conformemente a quanto sostenuto nel testo, la comunicazione del Governo italiano, ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. g) del Regolamento, è stata nel senso che «Le decisioni del giudice di pace possono essere impugnate mediante appello al tribunale ordinario. Le decisioni del tribunale ordinario possono essere impugnate mediante appello alla corte di appello». Cfr., in argomento, E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme per le controversie di modesta entità*, cit., 93 ss.

³⁵ A. FRASSINETTI, *Le regole procedurali*, cit., 984; M. GIACALONE, S. SAJEDEH SALEHI, *The European Small Claims Procedure*, cit., 189; P.C. RUGGIERI, *La European Small Claims Procedure*, cit., 283.

³⁶ Cfr., *si vis*, M. ZULBERTI, *Le impugnazioni*, cit., 54 s.

astrattamente deducibili³⁷ e che proponga le proprie difese tenendo conto anche degli sviluppi della possibile fase rescissoria cui potrebbe procedere il giudice d'appello.

In ogni caso, l'appellante dovrà rispettare i requisiti di forma imposti in generale, a pena di inammissibilità, all'atto di appello dall'art. 342 c.p.c.³⁸. A quest'ultimo riguardo, va considerato che la predisposizione dell'atto di appello, specie ove diretto alla riforma di una sentenza d'equità, richiede conoscenza del diritto sostanziale e processuale, il che induce a chiedersi se nel giudizio di impugnazione trovi applicazione l'art. 10 Reg. n. 861/2007, che esclude l'obbligo di rappresentanza da parte di un avvocato. Difatti, secondo un'opinione, l'art. 359 c.p.c., nello stabilire l'applicabilità all'appello delle norme dettate per il procedimento avanti al tribunale in primo grado, andrebbe letto come rinvio alle norme che hanno disciplinato il procedimento di primo grado: potrebbe dunque argomentarsi in tal senso l'estensione all'appello della regola sancita dall'art. 10, poc'anzi richiamato, della facoltatività della difesa tecnica³⁹.

Tuttavia, sembra preferibile la soluzione opposta, per la quale le parti siano tenute a essere rappresentate da un avvocato nel giudizio di appello. Del resto, l'esclusione dell'obbligo della difesa tecnica riposa sull'idea che si tratterebbe di una previsione volta a favorire l'accesso alla giustizia. Sono però convinto che la difesa tecnica sia, invero, garanzia a presidio del diritto di difesa e non già l'opposto. È per queste ragioni che deve prevalere la previsione di cui all'art. 82, comma 3, c.p.c. relativa all'obbligo di rappresentanza tecnica nei giudizi avanti al tribunale, a maggior ragione nell'ambito di un procedimento d'appello, caratterizzato da tecnicismi il cui mancato rispetto è sanzionato con l'inammissibilità dell'impugnazione.

8. – Anche nel caso di appello di sentenze rese su controversie di modesta entità, trova applicazione l'art. 354 c.p.c., sicché sarà possibile una rimessione della causa in primo grado. In forza della norma richiamata nella versione introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, ciò si verificherà quando il giudice del gravame «dichiara la nullità della notificazione dell'atto introduttivo, riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte, oppure dichiara la

³⁷ Sia sufficiente, ad esempio, richiamare il dibattito relativo alla nozione di principi regolatori della materia, la cui violazione può essere fatta valere con l'appello, ma dei quali il legislatore non offre alcuna definizione. In argomento, se si vuole, cfr. M. ZULBERTI, *op. cit.*, 70 ss.

³⁸ «(...) L'appello deve essere motivato, e per ciascuno dei motivi deve indicare a pena di inammissibilità, in modo chiaro, sintetico e specifico: 1) il capo della decisione di primo grado che viene impugnato; 2) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado; 3) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

³⁹ E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme*, cit., 95.

nullità della sentenza di primo grado a norma dell'art. 161, secondo comma», vale a dire la sentenza mancante della sottoscrizione del giudice⁴⁰.

⁴⁰ Nel caso di rimessione in primo grado, si pone il problema delle modalità di riassunzione, cui le parti devono procedere entro tre mesi dalla notificazione della sentenza ex art. 354 c.p.c. Il richiamo operato dall'art. 19 Reg. n. 861/2007 al diritto processuale nazionale dovrebbe far pensare che trovi applicazione l'art. 125 disp. att. c.p.c., il quale dispone che – salvo diversa previsione di legge – alla riassunzione si proceda con comparsa da notificare alla controparte, che deve contenere «1) l'indicazione del giudice davanti al quale si deve comparire; 2) il nome delle parti e dei loro difensori con procura; 3) il richiamo dell'atto introduttivo del giudizio; 4) l'indicazione dell'udienza in cui le parti debbono comparire, osservati i termini stabiliti dall'articolo 163-bis del codice; 5) l'invito a costituirsi nei termini stabiliti dall'articolo 166 del codice; 6) l'indicazione del provvedimento del giudice in base al quale è fatta la riassunzione, e, nel caso dell'art. 307 primo comma del codice, l'indicazione della data della notificazione della citazione non seguita dalla costituzione delle parti, ovvero del provvedimento che ha ordinato la cancellazione della causa dal ruolo».

L'art. 125 disp. att. c.p.c. stabilisce che la comparsa contenga l'invito a comparire a un'udienza. Questa previsione appare incompatibile con il procedimento di cui al Reg. n. 861/2007 caratterizzato dall'assenza di udienze, le quali vengono fissate dal giudice, ove ne ravvisi la necessità. Va pertanto escluso che l'atto di riassunzione debba contenere l'invito a comparire a un'udienza fissata dalla parte che procede alla riassunzione. Piuttosto, si potrebbe ipotizzare che la comparsa non debba prevedere l'indicazione dell'udienza richiesta dal n. 4) dell'art. 125 disp. att. c.p.c. e sia sufficiente il deposito entro il termine, tenuto conto che il modello procedimentale applicabile in generale avanti al giudice di pace è quello del rito semplificato di cognizione, il cui atto introduttivo è il ricorso e non la citazione a udienza fissa.

In ogni caso, si viene a porre il problema di quale sia il termine per la costituzione della controparte. Si potrebbe ritenere che un tale termine sia quello di trenta giorni che ha il convenuto per replicare alla domanda introduttiva di cui all'art. 5, par. 3, Reg. n. 861/2007, applicato in via analogica. E l'avviso di detto termine si potrebbe pensare venga dato alla controparte, *mutatis mutandis*, ai sensi del n. 5) dell'art. 125 disp. att. c.p.c.

Rimangono tuttavia aperti plurimi interrogativi, che in questa sede ci si può solo limitare a segnalare. In primo luogo, quando la parte è rimasta totalmente esclusa dal giudizio di primo grado, per nullità della notificazione della citazione o per pretermissione di un litisconsorte necessario, sorge il dubbio se la domanda giudiziale debba essere portata a conoscenza con la notificazione del modulo A o se possa essere sufficiente la trascrizione dello stesso nella comparsa ai sensi dell'art. 125 disp. att. c.p.c. In secondo luogo, in queste ipotesi, il convenuto deve avere la possibilità di replicare alla domanda dell'attore, ricevendo il modulo C allegato al Regolamento, parzialmente compilato nella Sez. I dall'organo giurisdizionale. In terzo luogo, qualora si dovesse ritenere che la comparsa in riassunzione, che contenga la trascrizione della originaria domanda, vada notificata alla parte rimasta esclusa dal procedimento, si finirebbe per modificare le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dal

Se non ricorre alcuno dei casi indicati dall'art. 354 c.p.c., il giudice di secondo grado decide il merito con pronuncia sostitutiva di quella gravata. In questo scenario si profila il quesito relativo all'applicabilità del giudizio d'equità necessaria nel contesto di un procedimento di secondo grado; quesito che poggia sulla premessa secondo cui l'art. 113, comma 2, c.p.c. riguarderebbe solo il procedimento davanti al giudice di pace. Peraltro, in senso contrario si è affermato che la decisione del tribunale adito in seconde cure avverso una sentenza secondo equità necessaria, dovrebbe essere parimenti informata al medesimo criterio di decisione⁴¹. E questo principio dovrebbe valere anche se il primo grado è stato regolato dal Reg. n. 861/2007.

9. – L'art. 18 Reg. n. 861/2007 prevede che il convenuto possa chiedere il riesame della sentenza quando a) non gli è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa; oppure b) non ha avuto la possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili; salvo che, pur avendone avuto la possibilità, il convenuto abbia omissis di impugnare la sentenza.

In un primo tempo, v'era stato chi aveva ritenuto che l'istanza dovesse rivolgersi allo stesso giudice che aveva pronunciato la sentenza; oggi, invece, appare prevalente (e preferibile) l'idea che tale istanza debba proporsi al tribunale, mediante impugnazione con atto d'appello⁴². In questi termini, si è espresso anche il Governo italiano con la comunicazione prevista dall'art. 25, lett. h) del Regolamento⁴³, indicando nel tribunale ordinario l'organo competente per il riesame delle decisioni del giudice di pace, precisando che,

Regolamento, che impone che al convenuto sia notificata non solo la domanda, ma anche i documenti e il predetto modulo C.

⁴¹ Così R. MARTINO, *Il giudice di pace*, cit., 141 e ivi ulteriori riferimenti.

⁴² Sul punto, cfr. C. ASPRELLA, *Il «procedimento europeo per le controversie di modesta entità»*, cit., 41 s., per la quale il riesame costituirebbe una condizione di procedibilità dell'impugnazione; L. PICCININNI, *Il nuovo procedimento europeo per le controversie di modesta entità*, cit., 1222; M. MELLONE, A. PANCALDI, *Il nuovo regolamento comunitario*, cit., 313. A questa opinione, fatta propria in una prima comunicazione del Governo italiano sul punto, si era replicato che i motivi di riesame sono qualificati dal Regolamento come motivi di nullità della sentenza e dunque l'opzione interpretativa a favore dell'impugnazione si imporrebbe alla luce del principio per il quale i motivi di nullità si convertono in motivi di impugnazione: cfr. F. ROTA, *Il Regolamento (CE) n. 861/2007*, cit., 357; A. LEANDRO, *Il procedimento europeo*, cit., 88. In questa linea di pensiero, cfr. altresì M. BINA, *Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità*. Reg. CE n. 861/2007, in *Riv. dir. proc.*, 2008, 1642.

⁴³ Il Reg. n. 861/2007, come modificato dal Reg. n. 2421/15, ha previsto all'art. 25, comma 1, lett. h) che gli Stati membri comunichino alla Commissione entro il 31 dicembre 2017, «le procedure per la domanda di riesame a norma dell'articolo 18 e gli organi giurisdizionali competenti per tale riesame».

«quanto alla procedura si applicano le norme che disciplinano le impugnazioni (art. 323 ss. c.p.c.)».

Ne discende che il riesame nell'ordinamento italiano viene ricondotto agli ordinari mezzi di impugnazione. Di conseguenza, quando la sentenza è resa secondo equità, il mezzo di gravame attraverso il quale chiedere il riesame va individuato nell'appello di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. Sorge allora l'interrogativo se i motivi di riesame indicati all'art. 18 Reg. n. 861/2007 possano essere ricondotti fra i motivi d'appello «esclusivamente» spendibili contro una sentenza secondo equità necessaria⁴⁴.

E la soluzione mi sembra debba essere in senso affermativo.

Da un lato, l'art. 18, comma 1, lett. a), Reg. n. 861/2007 stabilisce che il riesame sia possibile quando al convenuto non è stato notificato il modulo di domanda o, nel caso si sia tenuta un'udienza, non è stato citato a comparire a tale udienza in tempo utile e in modo tale da consentirgli di approntare la propria difesa. In entrambi i casi si verte nell'ambito di *errores in procedendo* attinenti alla *vocatio in ius*, che si concretizzano nella violazione del principio del contraddittorio. Per questa ragione detti vizi potranno essere dedotti, nell'ambito dell'appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., sotto il profilo della violazione delle norme sul procedimento.

⁴⁴ L'interrogativo di cui al testo differisce dal problema sorto con riferimento al Reg. n. 805/2004, il cui art. 19 prevede che una decisione possa essere certificata come titolo esecutivo europeo solo se il debitore, conformemente alla legislazione dello Stato membro di origine, è legittimato a chiedere il riesame «nel caso in cui: a) i) la domanda giudiziale o un atto equivalente o, se del caso, le citazioni a comparire in udienza siano stati notificati secondo una delle forme previste all'articolo 14, e ii) la notificazione non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese, per ragioni a lui non imputabili, o b) il debitore non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili». Si è al proposito dubitato che l'appello a critica limitata di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. costituisca un rimedio pieno, in fatto e diritto, secondo quanto richiesto dalla Corte di Giustizia (v. sentenza 17 dicembre 2015, in C-300/14, *Imtech Marine Belgium*) affinché una sentenza possa essere certificata come titolo esecutivo europeo: cfr. A. LEANDRO, *Note a margine del Regolamento sul TEE*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, Milano, 2021, 95, nonché, seppure in termini dubitativi, F.C. VILLATA, *Il Regolamento sul titolo esecutivo europeo. Caratteri generali, ambito di applicazione e provvedimenti certificabili*, in F.C. VILLATA (a cura di), *La giurisprudenza italiana sui regolamenti europei in materia di recupero transnazionale dei crediti*, cit., 34. Merita peraltro osservare come difficilmente i dubbi sollevati con riferimento all'idoneità dell'appello di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c. a soddisfare i requisiti del riesame di cui al Reg. n. 805/2004 siano estensibili al Reg. n. 861/2007, in ragione della diversità di disciplina prevista in relazione al riesame nei due Regolamenti, essendo differenti i presupposti che giustificano il riesame della sentenza, ricorrendo i quali solo quest'ultimo regolamento sancisce in modo espresso la nullità della sentenza.

Dall'altro lato, il medesimo art. 18, lett. b), Reg. n. 861/2007 permette al convenuto di ottenere il riesame quando non è stato nella possibilità di contestare la domanda a causa di forza maggiore o di circostanze eccezionali a lui non imputabili. Siffatto motivo, a ben vedere, appare difficilmente qualificabile come *error in procedendo*, né sembra vengano in rilievo gli altri motivi di appello indicati all'art. 339, comma 3, c.p.c., attinenti alla violazione di norme sostanziali. Tuttavia, l'art. 18, ultimo comma, Reg. n. 861/2007 stabilisce che, ricorrendo uno qualsiasi dei motivi di cui al primo comma, la sentenza è nulla. E ciò conduce a pensare che la nullità della sentenza, nello specifico contesto in esame, vada predicata anche in assenza di un vero e proprio *error in procedendo*.

Occorre dunque stabilire se la nullità della sentenza possa essere dedotta con l'appello a critica limitata previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c. È noto che con il d. lgs. 40/2006, che ha novellato tale comma, il legislatore ha trasposto nell'art. 339, comma 3, c.p.c. quei motivi che, nel previgente regime di impugnazione delle sentenze secondo equità necessaria, erano riconosciuti spendibili avverso tali decisioni attraverso il ricorso per cassazione, al quale erano soggette le sentenze equitative del giudice di pace. Ed era principio consolidato quello secondo cui la sentenza d'equità potesse impugnarsi per «violazione delle norme sul procedimento e nullità della sentenza» ai sensi dell'art. 360, n. 4 c.p.c. Sembra potersi allora dire che analoga portata precettiva possa riconoscersi all'attuale motivo d'appello per «violazione delle norme sul procedimento».

In definitiva, sarà dunque possibile far valere sotto tale motivo anche la nullità della sentenza *ex* art. 18, ultimo comma, Reg. n. 861/2007.

10. – L'opzione interpretativa volta a ricondurre il riesame nell'ambito del sistema delle impugnazioni implica l'interrogativo circa l'esito dello stesso. È questo un profilo che va risolto alla luce della disciplina processuale nazionale, riguardando lo svolgimento del giudizio di impugnazione⁴⁵. Se le ragioni di riesame vanno dedotte con l'appello, ci si deve chiedere se il giudice di secondo grado, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 18 Reg. n. 861/2007 per il riesame e, dunque, la nullità della sentenza sancita dall'ultimo comma di detto articolo, debba decidere il merito o, dichiarata la nullità, rimettere il procedimento al giudice di primo grado o, ancora, limitarsi a una pronuncia meramente rescindente.

Il principio generale per il quale il giudice di appello decide sul merito, con effetto sostitutivo, è derogato nei casi indicati all'art. 354 c.p.c. in cui il giudizio ha esito rescindente con rinvio al giudice di primo grado. V'è dunque da domandarsi se i motivi di riesame (che, come si è visto, comportano la

⁴⁵ Il giudizio di impugnazione – salva la previsione dell'art. 16 Reg. n. 861/2007 in punto di spese di lite applicabile alle impugnazioni – è disciplinato dal diritto processuale nazionale: sul punto, v. E. D'ALESSANDRO, *Il procedimento uniforme*, cit., 94 s.

nullità della sentenza a mente dell'ultimo comma dell'art. 18 Reg.) siano o meno ascrivibili alle ipotesi in cui il giudice di secondo grado deve limitarsi a pronunciare la nullità della sentenza, rimettendo la causa in primo grado oppure a rendere una pronuncia meramente rescindente.

In primo luogo, ci si può se, quando al convenuto non è stato notificato il modulo di domanda (art. 18, lett. a), prima ipotesi, Reg. n. 861/2007), si verta nell'ambito della rimessione in primo grado prevista in caso di nullità della notificazione dell'atto introduttivo.

Anzitutto, credo che siano riconducibili all'ipotesi in cui l'atto introduttivo «non è stato notificato» tanto il caso di mancata notifica, quanto quello di notifica nulla. Nel primo, la soluzione può essere ricercata alla luce di quel consolidato orientamento che distingue tra notificazione nulla e notificazione omessa o inesistente, affermando che in tale secondo scenario il giudice d'appello deve solo pronunciare la nullità della sentenza impugnata⁴⁶, dovendo il giudizio essere reintrodotta in primo grado. Nel secondo caso, vale a dire di nullità della notifica dell'atto introduttivo, si impone invece la rimessione della causa in primo grado ai sensi dell'art. 354, comma 1, c.p.c.⁴⁷.

In secondo luogo, qualora il convenuto non sia stato citato in tempo utile e in modo tale da consentirgli di provvedere alla propria difesa (art. 18, lett. a), seconda ipotesi), si verte, a mio avviso, nell'ambito della nullità dell'atto introduttivo relativa alla *vocatio in ius*. Tanto precisato, si deve considerare che, sotto un profilo generale, il quesito interpretativo attinente alle conseguenze, in appello, del rilievo di una nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado per vizi della *vocatio in ius* è peraltro oggetto di contrasti interpretativi che avevano giustificato l'intervento delle Sezioni Unite⁴⁸.

⁴⁶ Cfr., *ex multis*, Cass. 28 aprile 2021, n. 11219; Cass. 20 ottobre 2016, n. 21219; Cass. 12 aprile 2006, n. 8608.

⁴⁷ M.L. GUARNIERI, *Processo civile italiano e titoli esecutivi europei*, cit., 124.

⁴⁸ In estrema sintesi, v'era chi sosteneva che il giudice d'appello dovesse chiudere in rito il processo, chi riteneva applicabile in via analogica l'art. 354 c.p.c., nella parte in cui prevede l'esito meramente rescindente dell'appello nel caso di nullità della notificazione della citazione introduttiva del primo grado e, ancora, chi affermava che il giudice dovesse decidere il merito, previa rinnovazione delle attività difensive precluse al contumace in primo grado. In quest'ultima prospettiva, peraltro, si imporrebbe di distinguere fra l'attività processuale già espletata, che sarebbe stata nulla per dipendenza ai sensi dell'art. 159 c.p.c. e dunque da rinnovare ex art. 162, comma 1, c.p.c., e le attività rimesse all'iniziativa del convenuto e precluse in appello, le quali, in applicazione dell'art. 294 c.p.c., sarebbero possibili solo se l'appellante dia prova che la nullità dell'atto introduttivo gli abbia precluso di avere utile e tempestiva conoscenza del processo (Cass. 7 maggio 2013, n. 10580). Quest'ultima tesi era stata sottoposta a vaglio critico da Cass. 25 giugno 2021, n. 18297, la quale aveva chiesto l'intervento compositore delle Sezioni Unite osservando che «l'idea di affidare all'art. 294 c.p.c. (oltre alla disciplina dell'ipotesi riguardante la richiesta di rimessione in termini da parte del contumace che si costituisce nel giudizio di primo grado

Sul punto le Sezioni Unite sancirono il principio⁴⁹ secondo cui, qualora il processo sia proseguito in assenza di costituzione in giudizio del convenuto, alla deduzione della nullità come motivo di gravame consegue che il giudice di appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione della causa al primo giudice, deve ordinare, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti compiuti nel grado precedente, mentre l'appellante, già dichiarato contumace, può chiedere di essere rimesso in termini per il compimento delle attività precluse se dimostra che la nullità della citazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo⁵⁰.

Tuttavia, si è fatto rilevare che la soluzione tracciata dalle Sezioni Unite non potrebbe più essere sostenuta⁵¹ alla luce della modifica apportata dal d.lgs. n. 149/2022 all'ultimo comma dell'art. 354 c.p.c., il quale stabilisce «Se il giudice d'appello riconosce sussistente la giurisdizione negata dal primo giudice o dichiara la nullità di altri atti compiuti in primo grado, ammette le parti a compiere le attività che sarebbero precluse e ordina, in quanto possibile, la rinnovazione degli atti a norma dell'articolo 356». Ciò significherebbe che la dichiarazione in appello della nullità dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado comporterebbe, oltre alla rinnovazione degli atti cui la nullità si estende, l'automatica restituzione del convenuto nell'esercizio dei poteri processuali che non ha esercitato in primo

invocando il compimento di attività che gli sarebbero precluse), anche la regolamentazione delle conseguenze in appello dell'erronea dichiarazione di contumacia avvenuta in primo grado nonostante la nullità dell'atto di citazione per mancato rispetto dei termini a comparire, non sembri, sul piano sistematico, del tutto convincente, muovendo, detta prospettiva, dall'imprescindibile presupposto (non necessariamente desumibile dal sistema) della sussistenza di un onere processuale del convenuto di costituirsi in ogni caso in giudizio là dove abbia ricevuto un atto nullo che non gli abbia impedito di avere nozione del processo (eventualmente al solo fine di denunciare la rilevata nullità)». Per una dettagliata ricostruzione del dibattito, cfr. C. DELLE DONNE, *Appello per nullità dell'atto introduttivo del primo grado e attività soggette a preclusione: gli opposti fronti delle Sezioni Unite e della recente riforma del processo civile*, in *www.judicium.it*.

⁴⁹ Non andato esente da critiche: cfr. C. DELLE DONNE, *Appello per nullità dell'atto introduttivo*, cit., § 3 ss., per la quale la disciplina delle nullità dell'atto introduttivo è posta a garanzia del contraddittorio, che «ha natura bidirezionale ponendo domanda e difesa in una dimensione di corrispondenza/interdipendenza strutturale perché funzionale a preservare la parità delle armi in una prospettiva della decisione finale»; B. BRUNELLI, *Le Sezioni Unite tornano sui poteri e doveri del giudice in caso di costituzione del contumace in appello*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2022, n. 877 ss.

⁵⁰ Cass., sez. un., 26 gennaio 2022, n. 2258.

⁵¹ L. SALVANESCHI, *L'appello riformato*, in *www.judicium.it*, § 10; S. BOCCAGNA, *Le nuove norme sulle impugnazioni in generale e sul giudizio di appello*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 664 s.

grado, a prescindere dalla dimostrazione che la nullità gli ha in concreto precluso di conoscere della pendenza del processo⁵².

Infine, nell'ipotesi di impossibilità di contestazione della domanda per fatti non imputabili (art. 18, lett. b) Reg. n. 861/2007), non vertendosi in alcuna delle ipotesi di rimessione in primo grado di cui all'art. 354 c.p.c., il giudice d'appello, a valle del rilievo della nullità, renderà una nuova decisione nel merito.

Sulla scorta di queste premesse, occorre chiedersi se nei vari esiti possibili del procedimento d'appello avanti al tribunale (rimessione in primo grado, pronuncia della nullità e chiusura in rito del processo, decisione nel merito da parte del giudice d'appello), il parametro decisivo equitativo sia salvaguardato. Senz'altro ciò avviene nel caso di esito rescindente, con o senza rimessione in primo grado, posto che vuoi in quanto il giudizio sia riassunto in primo grado, vuoi in quanto la domanda venga riproposta, troverà applicazione davanti al giudice di pace l'art. 113, comma 2, c.p.c.

Nel caso in cui, per contro, il tribunale, quale giudice d'appello, sia chiamato a decidere nel merito, viene in rilievo il problema già sopra enunciato, concernente l'applicabilità analogica dell'art. 113, comma 2, c.p.c.⁵³.

Abstract

SMALL CLAIMS PROCEDURE PURSUANT TO REGULATION (EC) NO. 861/2007 AND EX AEQUO ET BONO JUDGMENT BEFORE THE JUSTICE OF THE PEACE

Il saggio affronta l'interrogativo se il giudizio di equità necessaria previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c. trovi applicazione anche qualora il procedimento sia disciplinato dal Reg. (CE) n. 861/2007 e, per l'ipotesi di risposta affermativa, quali siano le conseguenze sia sullo svolgimento del processo in primo grado, sia nei suoi sviluppi impugnatori.

⁵² Questa interpretazione non è però pacifica. L'idea che sarebbe possibile una rimessione automatica in termini sarebbe da respingere, in quanto in senso opposto deporrebbe sia un'esigenza di coerenza sistematica, «derivante dal regime della contumacia cd. involontaria di cui all'art. 294, comma 1, c.p.c., ma pure la circostanza che la riforma dell'erronea pronuncia declinatoria della giurisdizione (l'altra fattispecie menzionata dalla disposizione in esame) non potrebbe in alcun modo giustificare, ovviamente, il superamento delle preclusioni maturate nel giudizio di primo grado. Il 3° co. dell'art. 354 c.p.c. va pertanto inteso nel senso che l'ammissione delle parti al compimento delle 'attività che sarebbero precluse' presuppone che sussistano comunque i presupposti per la loro rimessione in termini»: cfr. G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, II, 6ª ed., Napoli, 2023, 439 s. In questa direzione anche A. RONCO, *Il giudizio di appello (e le disposizioni sulle impugnazioni in generale)*, in *Giur. it.*, 2023, 725 s.

⁵³ Cfr. *supra*, § 8, nota 32.

The essay addresses the question of whether the judgment of necessary equity provided for in Art. 113, paragraph 2, of the Code of Civil Procedure also applies if the proceedings are governed by Regulation (EC) No. 861/2007 and, in the affirmative, which are the consequences on the proceedings at first instance and on appeal.
